CAMERA DEI DEPUTATI N 2235

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPATARO, ESPOSTO, COCCO MARIA, POLITANO, BINELLI, DULBECCO

Presentata il 18 dicembre 1980

Modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge 26 maggio 1965, n 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge viene proposto il mantenimento del beneficio della esenzione della imposta fissa di registrazione ipotecaria e di altre agevolazioni fiscali concesse ai coltivatori, in base all'articolo 28 della legge 26 maggio 1965, n 590, che rivendono il fondo acquistato con proprio denaro, senza cioè ricorrere al mutuo agevolato previsto dalla citata legge 26 maggio 1965, n 590

All'articolo 28 la suddetta legge sancisce il divieto per 10 anni di rivendere a terzi il fondo acquistato usufruendo dei benefici di legge e ciò al fine d'impedire speculazioni e quindi vanificare le finalità generali della legislazione sulla formazione della proprietà contadina

Puo accadere, infatti, che il coltivatore poco scrupoloso, dopo poco tempo dalla stipula dell'atto in suo favore, possa rivendere a terzi il terreno acquistato con il danaro ricavato dalla concessione del mutuo accordatogli dalla sopracitata legge 26 maggio 1965, n 590

Non vi è dubbio che in tale ipotesi viene posta in essere una speculazione in quanto il coltivatore della terra, rivendendo il fondo acquistato con danaro elargitogli dallo Stato a mezzo di mutuo, realizza un utile tante volte rilevante, con il solo onere di estinguere il mutuo ad un tasso irrisorio Ma se tutto cio e molto chiaro e altrettanto chiaro che non vi può essere speculazione alcuna da parte del coltivatore della terra che rivenda a terzi il fondo acquistato con danaro proprio e senza ricorso al mutuo agevolato

La sola agevolazione che ottiene e l'esenzione della imposta fissa di registra-

zione (vedi legge 26 maggio 1965, n 590, che richiama la legge 2 maggio 1961, numero 454)

Ma questa e una agevolazione di natura personale, strettamente connessa allo *status* del lavoratore della terra in quanto tale, che non ha alcuna connessione con le altre provvidenze disposte dalla legge n 590 e che viene concessa soltanto per venire incontro alle esigenze di una categoria socialmente benemerita Da questa considerazione ne discende come conseguenza che e ingiusto comminare per le due ipotesi (acquisto con mutuo ed acquisto con danaro proprio) la medesima sanzione di decadenza dai benefici tributari accordati con la legge n 590

Ecco perché con la presente proposta di legge, di cui si auspica una rapida approvazione, si vuole mantenere il beneficio di esenzione dalle imposte sopra menzionate per i coltivatori che rivendono il fondo acquistato con danaro proprio e senza ricorso al mutuo agevolato

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO

All'articolo 28 della legge 26 maggio 1965, n 590, è aggiunto, in fine, il seguente comma

« Il coltivatore diretto che rivenda il fondo acquistato con danaro proprio mantiene il beneficio dell'imposta fissa di registrazione e ipotecaria di cui eventualmente ha usufruito ai sensi dei precedenti commi »